



COMUNE DI CALUSO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ORDINARI E STRAORDINARI
E DEL PATROCINIO

Approvato con delibera C.C. n. 46 del 22/12/2025

CAPO 1

NORME GENERALI

Art.1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, della Legge 07.08.1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"), e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di contributi in denaro e vantaggi economici di qualunque genere.

Il Comune concede, in conformità allo Statuto Comunale, contributi in denaro e altri vantaggi economici al fine di sostenere ed incentivare autonomi interventi, iniziative, eventi da parte di soggetti terzi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità promuovendo la partecipazione popolare, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà.

Il Comune di Caluso, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, nei limiti delle risorse previste a bilancio, riconosce, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative per la loro presenza e radicamento sul territorio, quale risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione, realizzazione e sviluppo delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio.

Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

Il presente regolamento, oltre a quanto previsto dalla L. 241/1990, fa riferimento alle seguenti norme:

art. 118 della Costituzione;

art. 26 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

art. 1, commi 125-129, della Legge 04.08.2017 m. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

Codice del Terzo Settore D. Lgs. 03.07.2017, n. 117 e s.m.i.

Art. 2

Tipologia delle forme di sostegno

Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento le tipologie di interventi economici che il Comune può effettuare sono i seguenti:

CONTRIBUTI DIRETTI: intesi come provvedimenti accrescittivi della sfera giuridica dei destinatari, volti a sostenere un soggetto giuridico privato, accordandogli un vantaggio economico diretto:

- A) Contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente sulla base della programmazione annuale del PEG e previa pubblicazione di apposito bando sul sito istituzionale del comune;
- B) Contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari e significativi eventi e/o iniziative, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall'amministrazione di particolare rilievo e interesse collettivo;
- C) Collaborazioni: realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti quali enti del terzo settore, enti pubblici o privati in qualità di co-promotore. Le collaborazioni sono approvate con delibera di Giunta Comunale che approva apposito schema convenzionale, nel quale sono dettagliati gli impegni, i rapporti

finanziari e di collaborazione, nonché le specifiche responsabilità di ciascuno. Il richiedente la collaborazione dovrà dichiarare di sollevare l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti od omissioni derivanti dall'iniziativa per quanto non rientrante nella parte di stretta competenza della stessa per cui si assume l'obbligo di tutti gli ulteriori eventuali procedimenti amministrativi necessari previsti per legge tramite le specifiche procedure o per garanzia dei diritti di terzi;

CONTRIBUTI INDIRETTI: intesi come provvedimento accrescitivo della sfera giuridica dei destinatari, volti a sostenere un soggetto giuridico privato o pubblico, accordandogli un vantaggio economico indiretto:

D) Concessione di beni pubblici: affidamento di beni pubblici (mobili o immobili) ad associazioni/enti no profit/enti pubblici per lo svolgimento di attività di pubblico interesse rientranti negli scopi istituzionali del soggetto, che siano considerati dalla Giunta Comunale di particolare rilievo e interesse collettivo;

Il sostegno del Comune può concretizzarsi altresì mediante la concessione di Patrocinio: esprime la simbolica adesione del Comune ad un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, turistiche, economiche, sociali e/o condivisibile rispetto all'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul territorio e sull'immagine della Città. Il Patrocinio non può essere concesso per iniziative che rivestono carattere commerciale o dalle quali possa derivare un lucro, anche indiretto, per soggetti terzi. Il Patrocinio è disciplinato all'art.10 del presente regolamento.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal Comune a favore di iniziative svolte sul territorio Calusese da:

- associazioni regolarmente iscritte all'Albo comunale delle Associazioni;
- enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017;
- società sportive senza fini di lucro regolarmente iscritte all'Albo comunale delle Associazioni;
- fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;
- istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale;
- enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio del Comune.

2. Per beneficiare del contributo (diretto o indiretto) i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- insussistenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023, analogicamente applicato alle procedure di cui al presente regolamento, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibile I soggetti inoltre non devono essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori cause di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione alla data della compilazione e sottoscrizione della richiesta di contributo;
- assenza di pendenze amministrative o di situazioni debitorie nei confronti del Comune;
- sussistenza di finalità statutarie/istituzionali congruenti con gli obiettivi di cui al contributo o beneficio comunque denominato, desumibili dallo statuto o dall'atto costitutivo o da analoga documentazione istituzionale prevista dalla normativa vigente.

3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi in denaro alle persone fisiche, ai sindacati, ai movimenti e ai partiti politici.

4. I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio comunale.

5. Prima della presentazione della domanda al Comune, i soggetti di cui al comma 1 devono risultare

regolarmente costituiti da almeno tre mesi.

Art. 4

Aree di intervento

La concessione di contributi diretti ed indiretti, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento, anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

- A. Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale:** per gestione di attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale, per attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate;
- B. Formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani:** per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;
- C. Cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici:** per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;
- D. Sport e tempo libero:** per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;
- E. Tutela dell'ambiente:** per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali; per iniziative a favore della tutela della fauna urbana; per iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici, per promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera.
- F. Turismo:** per l'organizzazione di eventi e iniziative sia nel capoluogo che nelle frazioni, aventi finalità di promozione culturale, richiamo turistico, valorizzazione commerciale e promozione territoriale.
- G. Sviluppo economico e relazioni internazionali:** per iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico del territorio comunale e le produzioni locali, sia a livello nazionale che internazionale;
- H. Protezione civile:** per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;
- I. Attività umanitarie,** di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute;
- L. Promozione della legalità sul territorio:** per promuovere percorsi di educazione alla legalità, all'educazione alla cittadinanza attiva, al controllo e al contrasto dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata.
- M. Altre iniziative** non riferibili alle aree sopra elencate, individuate preventivamente dalla Giunta con propria deliberazione.

Art. 5

Criteri generali per la concessione

1. I contributi ordinari sono concessi, annualmente, nei limiti delle risorse previste a bilancio e sulla base delle norme del presente Regolamento.
2. Si adottano i seguenti criteri:

CRITERIO	MAX PUNTI
pertinenza delle iniziative e delle attività proposte rispetto all’ambito di intervento, tenendo conto dei settori di interesse indicate nell’Avviso pubblico	20
livello di coinvolgimento dell’interesse pubblico e del territorio nell’attività programmata, desumibile anche da attività analoghe svolte in precedenti edizioni	15
valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali	5
grado di rilevanza territoriale dell’attività	20
originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell’ambito del settore di intervento	15
livello di prevalenza dell’autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici	10
capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti	10
gratuità o meno delle attività programmate	5

Art.6

Presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione ai benefici, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere compilata mediante l’apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Caluso, in conformità a quanto indicato da apposito avviso e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni.
2. La domanda va presentata, secondo le modalità e i termini previsti indicati sull’avviso che verrà pubblicato sul sito del comune.
3. Alla domanda andrà allegata una scheda di sintesi descrittiva dell’iniziativa per cui si richiede il contributo, nella quale siano riportate tutte le informazioni utili alla sua valutazione (i tempi di svolgimento, i destinatari e/o i beneficiari, gli obiettivi, il quadro economico con entrate e spese ecc...)

Art. 7

Modalità di concessione dei contributi in via ordinaria

1. La Giunta Comunale, con l’approvazione del PEG finanziario relativo all’esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi per aree di intervento.
2. Con cadenza annuale le strutture comunali competenti nei vari settori di intervento approvano e

pubblicano un bando per la concessione di contributi ordinari. Nel bando devono essere indicati:

- a) le aree di intervento, tenuto conto della specificità degli ambiti di cui al precedente art. 4;
 - b) l'ammontare della somma a disposizione;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
 - e) la natura e l'entità del contributo;
 - f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo, conformemente a quelli di cui all'art. 5
 - g) il punteggio di valutazione corrispondente a ciascun criterio funzionale all'elaborazione delle graduatorie.
 - h) Le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione
3. Per tutti i contributi il Settore competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti dall'avviso. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Settore competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato.
4. I contributi sono concessi dal Settore competente, con propria determinazione. . L'ammontare del contributo non può superare il 95% delle uscite preventivate per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa ammessa a finanziamento, al netto di eventuali entrate di altra tipologia.
5. Nel caso in cui le richieste di contributo superino le risorse finanziarie disponibili, i contributi sono concessi proporzionalmente. E' facoltà della Giunta Comunale decidere di attribuire i contributi integralmente fino a concorrenza delle somme disponibili, costituendo per gli esclusi una graduatoria di iniziative ammesse ma non finanziate. Queste ultime potranno essere finanziate successivamente con ulteriori risorse o con l'utilizzo di eventuali rideterminazioni dei contributi a seguito della loro rendicontazione.
6. La determinazione di cui al comma precedente, deve essere adottata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo motivata proroga. Essa deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, la concessione e la relativa quantificazione, o il diniego del contributo. La motivazione deve dare atto dell'effettiva osservanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, dei criteri di cui all'art. 5 e del rispetto delle modalità di concessione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss. mm.ii..
7. Per la valutazione delle richieste di contributo, il Responsabile del Settore competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.
8. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate (da qualunque fonte provenienti) e le uscite del programma di attività ammesse a contributo.

Art. 8

Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale ai soggetti di cui all'art. 3 con propria deliberazione esclusivamente per iniziative specifiche, particolari, che non costituiscono attività istituzionale

ordinaria del beneficiario. Spetta alla Giunta Comunale la valutazione circa la valenza dell'iniziativa e la misura del contributo.

2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. L'accoglimento delle domande pervenute al di fuori dei termini indicati rimane nella discrezionalità dell'Ente che le valuterà in rapporto all'importanza e alla rilevanza delle iniziative e salvo parere favorevole dei dirigenti interessati in merito alla fattibilità tecnica nei termini richiesti.

3. La richiesta deve contenere:

- a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico e/o privato;
- b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi e le finalità che si intendono perseguire e la rispondenza con i criteri per la concessione del contributo.
- c) il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto.
- d) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte, inclusa la dichiarazione in merito alle domande inviate ad altri soggetti pubblici e privati e/o l'entità di altri contributi o servizi eventualmente richiesti o già assegnati.

Il Settore competente verifica i presupposti di fatto e di diritto, i requisiti soggettivi ed oggettivi della domanda - tenendo conto dei medesimi criteri di assegnazione previsti per i contributi ordinari di cui al precedente art. 5 - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Settore competente procede secondo le modalità già previste in precedenza per i contributi ordinari.

La Giunta Comunale autorizza la concessione dei contributi di cui al presente articolo sulla base della motivazione e delle valutazioni effettuate, alla luce dei criteri e delle modalità sancite ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii..

5. I contributi sono concessi dal Settore competente, con propria determinazione, sulla base del provvedimento della Giunta Comunale di cui ai commi precedenti.

L'ammontare del contributo non può superare il 95% delle uscite preventivate per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa ammessa a finanziamento, al netto di eventuali entrate di altra tipologia.

CAPO II

DISCIPLINA DEL PATROCINIO

Art.9

Concessione del Patrocinio

1. Il Comune può concedere il proprio patrocinio a soggetti pubblici o privati i quali intendano promuovere iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, economico e artistico che si svolgano all'interno del territorio cittadino ed, eccezionalmente, all'esterno del medesimo purché presentino un contenuto strettamente legato al comune o siano ritenute di particolare rilievo per lo stesso.

2. Il patrocinio viene concesso, per iscritto, dal Sindaco e consiste nel sostegno, con concessione logo del

Comune ad un'iniziativa in funzione di un'adesione simbolica dell'Amministrazione alla stessa.

3. Il Patrocinio non dà luogo all'automatica concessione di ulteriori benefici. Qualora al Patrocinio si aggiunga anche la richiesta di concessione di contributi e/o altri vantaggi economici, si applicheranno le relative disposizioni e procedure del presente Regolamento.

Art. 10

Presentazione della domanda di Patrocinio

1. Possono richiedere il Patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.
2. Il patrocinio può essere concesso a soggetti di cui al precedente comma esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.
3. La domanda di concessione di Patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere presentata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Caluso. Essa deve contenere una breve illustrazione del tipo di iniziativa che si vuole organizzare, la data di realizzazione, le finalità prefissate e deve essere inviata almeno 15 giorni prima dell'iniziativa.
4. La risposta all'interessato verrà fornita entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda mediante informativa. Da tale data decorre il predetto termine.

5.

Art. 11

Modalità di concessione del patrocinio

1. Sul materiale promozionale (manifesti, volantini, ecc.) di eventi organizzati attraverso il patrocinio, contributi e collaborazioni deve essere ben visibile lo stemma del Comune di Caluso con scritta ed epigrafe sopra allo stemma stesso: "Con il contributo del Comune di Caluso" / "In collaborazione con il Comune di Caluso" / "Con il patrocinio del Comune di Caluso"
2. Qualora, per la realizzazione dell'iniziativa sia necessario occupare il suolo pubblico o utilizzare strutture/locali comunali, è necessario allegare alla domanda i relativi moduli e l'eventuale richiesta di contributo indiretto.
3. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca del Patrocinio, quanto disposto dall'art. 16 del presente regolamento.

CAPO III

CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 12

Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria

1. Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione, nei tempi e modi previsti dal presente regolamento.
2. Se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il/la Responsabile del Settore competente può concedere un acconto, fino a un massimo del 50% del contributo, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività.
3. L'ammontare del contributo è riproporzionato in caso di minori spese rendicontate e comunque non può

superare il 95% delle uscite rendicontate per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa ammessa a finanziamento, al netto di eventuali entrate di altra tipologia, come predeterminato nell'atto di concessione del contributo

Art. 13

Rendicontazione dei contributi

1. Per la rendicontazione dei contributi ordinari e straordinari del presente regolamento ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare:
 - ✓ breve relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo ed il grado di raggiungimento degli obiettivi e finalità delle stesse;
 - ✓ rendicontazione economica analitica dell'iniziativa o attività, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita e disavanzo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - ✓ idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, di cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione. Per idonea documentazione si intende copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari corredati dai titoli dimostrativi delle spese effettuate (bonifici bancari, assegni, ricevute di pagamenti elettronici, e ogni altro documento idoneo alla tracciabilità) Sono esclusi, dalla documentazione a comprova, i pagamenti effettuati in contanti singolarmente superiori a € 20,00, che non verranno, quindi, rimborsati.
2. Le spese e le entrate dovranno essere veritieri e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, con esclusione - a titolo esemplificativo e non esaustivo - delle spese di lusso o voluttuarie e dei beni durevoli, salvo che questi ultimi, al termine dell'iniziativa, vengano riconosciuti di interesse e siano acquisiti dall'Amministrazione Comunale.
3. La documentazione di cui al primo comma deve essere presentata entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo, o entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio o della iniziativa, salvo la possibilità di chiedere proroga motivata. La mancata presentazione entro il termine previsto, previa diffida, comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari e/o straordinari per i due anni successivi.

Art. 14

Liquidazione dei contributi economici

1. I contributi ordinari e straordinari di cui al presente regolamento, sono liquidati con provvedimento del/della Responsabile del Settore competente entro i 60 giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta a rendiconto
2. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale o difforme, nel caso in cui la differenza tra entrate e spese sia inferiore al contributo originariamente previsto ed in caso di consuntivo con spesa inferiore a quanto preventivato originariamente, il Responsabile del Settore competente, con proprio provvedimento, riduce proporzionalmente il contributo concesso, nonché, eventualmente, procede alla revoca del contributo iniziale con recupero totale o parziale di quanto già anticipato nel caso in cui la parziale realizzazione comprometta le finalità e gli obiettivi dell'iniziativa e possa incidere sui punteggi attribuiti in sede di valutazione della domanda.
3. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.
4. Qualora il Comune risulti, nel frattempo, creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, provvede alla compensazione automatica decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo; laddove sia presente una situazione debitaria particolarmente significativa, nessun contributo potrà essere erogato al beneficiario, finché non verrà preventivamente concertato e sottoscritto con il Settore competente un

piano di rientro rateale dal debito.

Art. 15

Ulteriori obblighi dei beneficiari

1. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in cui il legale rappresentante dichiari di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.
2. I beneficiari hanno l'obbligo:
 - a) di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi;
 - b) di comunicare tempestivamente al Settore competente del Comune eventuali modifiche parziali dell'iniziativa;
 - c) di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per le attività e lo svolgimento delle iniziative. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve, obbligatoriamente, recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Caluso", unitamente allo Stemma comunale.
3. Il pagamento dei tributi comunali è in ogni caso a carico dei beneficiari.

Art. 16

Mancata concessione e revoca dei benefici

1. Il/La Responsabile del Settore competente su indicazione del/della Responsabile del Procedimento e previa informativa alla Giunta Comunale, procede alla revoca del contributo:
 - a) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifica iniziativa, qualora:
 - i beneficiari non presentino la relazione della iniziativa e rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per voci, con allegata la documentazione giustificativa, nei termini previsti dal presente regolamento;
 - l'iniziativa non sia stata realizzata o non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, salvo cause di forza maggiore e salvo diversa disciplina in sede di stipula delle convenzioni.
 - il programma della iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune.
 - b) per la concessione di utilizzo di beni o altri vantaggi economici, qualora:
 - l'attività o iniziativa svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;
 - non siano state eseguite le prestazioni previste da un eventuale accordo tra Comune e beneficiario;
 - vi siano ragioni improrogabili di interesse pubblico.
2. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici, la condanna con sentenza definitiva, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), nei confronti del legale rappresentante del soggetto beneficiario

o di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, in base allo Statuto.

3. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici per il soggetto che risulti avere un debito liquido ed esigibile e sia stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse, tributi e canoni abbia ricevuto invano la notificazione di riscossione coattiva di somme iscritte a ruolo per: violazione accertata e contestata per affissioni abusive, pubblicità abusiva, occupazione suolo pubblico abusiva, pagamento di sale o spazi dati in concessione, pagamenti delle affissioni, risarcimento per danneggiamento di immobili pubblici, somme dovute per l'occupazione di immobili pubblici. Comporta, altresì, gli effetti del precedente periodo, l'utilizzo non autorizzato dello Stemma del Comune di Caluso o la sospensione dal registro comunale delle associazioni fino al termine indicato dal provvedimento di sospensione a cura del/la Responsabile competente.

4. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiero, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.

Art.17

Riduzione del contributo

1. Il/La Responsabile del Settore competente, dopo aver ricevuto comunicazione e aver prestato assenso in forma scritta alle modifiche avvenute, procede alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:

- a) l'iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;
- b) risultati parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;
- c) i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.

CAPO IV

CONVENZIONI, COLLABORAZIONI, PROTOCOLLI D'INTESA E COPROGETTAZIONI

Art.18

Convenzioni e protocolli d'intesa

Ai sensi del codice del terzo Settore, il Comune di Caluso può sottoscrivere convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e con le Associazioni di promozione sociale (APS), fatte salve le diverse disposizioni della normativa di settore, purché iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2. L'Amministrazione può stipulare convenzioni che regolano i rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture rientranti nel patrimonio immobiliare disponibile del Comune, disciplinando i rapporti economici tra le parti (canone di locazione o rimborso delle spese) secondo la vigente normativa.

3. Le procedure comparative riservate agli OdV e alle APS, in possesso di requisiti di moralità professionale e attitudine a svolgere il servizio affidato, devono rispettare i principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, partecipazione e parità di trattamento.

4. Il Comune di Caluso può stipulare, altresì, protocolli d'intesa o convenzioni con le singole Associazioni, ovvero con gruppi omogenei di Associazioni iscritte all'Albo comunale, per la realizzazione di programmi di interesse locale, definendo gli intenti, le finalità, le modalità di

realizzazione, i soggetti partecipanti ed i compiti di ciascuno, i rapporti economici, la durata, la modalità di verifica.

5. Anche per le convenzioni, se sono previsti contributi economici, questi verranno erogati in 2 fasi: acconto del 50% a inizio anno e il saldo del 50% successivamente alla presentazione di rendiconto ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 19

Collaborazioni

1. Le collaborazioni di cui all'art. 2, lettera C), da stipularsi con i soggetti di cui all'art.3 sono approvate, su proposta dei promotori, con deliberazione di Giunta Comunale che motiva specificatamente in ordine alla deroga ai principi di trasparenza e pubblicità, a cui segue la determinazione del/la Responsabile del Settore comunale competente, mediante apposito disciplinare, sottoscritto dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

2. Per le modalità di concessione del contributo, i criteri di rendicontazione e la successiva liquidazione si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Art. 20

Coprogettazioni

1. Per tutte le tipologie di benefici, l'Amministrazione può avviare un percorso di progettazione condivisa con tutti i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, avente come oggetto l'ideazione e la realizzazione di una iniziativa nell'ambito delle aree di cui all'art. 4.

2. L'individuazione dei soggetti da coinvolgere deve avvenire tramite pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune o nelle modalità e nei termini individuati dalla Giunta Comunale.

CAPO V

PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI

Art. 20

Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario

1. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a diecimila euro, in ottemperanza all'art. 1, commi 125 e seguenti della L. n. 124/2017, come sostituito dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii.

2. L'inosservanza degli obblighi citati al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione pari all'1% degli importi ricevuti (con importo minimo fissato in duemila euro), nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 125 ter della legge n. 124/2017, come modificato dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii., dal 1 gennaio 2020.

3. Il mancato adempimento nei termini di legge degli obblighi di cui al comma precedente comporta altresì la revoca e restituzione integrale del beneficio erogato.

Art. 21

Trasparenza

1. Per importi superiori a mille euro, gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del Comune di Caluso nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo modalità di facile consultazione.
2. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico

Art.22

Controlli

I Settori competenti alla concessione dei benefici provvedono ad effettuare verifiche a campione del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento, comunicandone l'esito alla struttura competente in materia di Polizia amministrativa, per l'erogazione delle sanzioni previste.

Art.23

Esclusioni

Il presente Regolamento non si applica:

- a) ai contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
- b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
- c) ai contributi economici ad associazioni o enti per gli interventi urgenti di solidarietà, in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;
- d) nei casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche.
- e) alle concessioni onerose annuali o pluriennali di immobili di proprietà del Comune a soggetti operanti senza scopo di lucro per l'utilizzo quale sede.

Art. 24

Trattamento dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge ai sensi dell'art. 6 par. 1 del Regolamento UE 2016/679; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.lgs. 196/2003.
2. I dati, trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 25

2. Norme di rinvio – Codice di Comportamento

1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme di legge applicabili.
2. Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell'applicazione concreta del Regolamento stesso, senza necessità di suo adeguamento espresso.
3. Si ritengono totalmente richiamati gli obblighi di attuazione ed adesione al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici recato dal DPR n. 62/2013 e al vigente Codice di comportamento del Comune di Caluso.

Art. 24

Norme finali e transitorie ed entrata in vigore

1. Al fine di agevolare l'iter del procedimento, è consentito pubblicare avvisi o notizie per la concessione di contributi anche in assenza degli stanziamenti di bilancio, purché sia precisato che l'assegnazione avverrà subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie e nei limiti delle stesse.
2. Il presente regolamento si applica, limitatamente a tale fase del procedimento, ai provvedimenti di liquidazione dei contributi in corso all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. La quantificazione dei vantaggi economici, a cura del Settore competente, dovrà essere registrata in bilancio in conformità alle regole della contabilità pubblica.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.
5. Il presente Regolamento diviene esecutivo dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio insieme alla deliberazione consiliare di approvazione.
6. Il presente Regolamento sarà pubblicato in modo permanente sul sito istituzionale del Comune di Caluso, Sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezioni “Disposizioni generali”, “Atti generali”, “Regolamenti”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.